

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Nel procedimento ex art. 23 bis c.c - R.G. nr. 73107/17 - DOTT.SSA CLELIA BUONOCORE

Tra le parti:

DOTT. MASSIMO VALSECCHI

DOTT.SSA MARIA GRAZIA PANICO

- ATTORI -

Avv. Mariarosaria Cicatiello

contro

ASSOCIAZIONE 'SOCIETA' ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA (nel prosieguo: SITI o l'associazione o la convenuta), in persona del Presidente nazionale e rappresentante legale, dott. Fausto Francia, Codice Fiscale 80421560584, con sede in Roma, viale Città d'Europa nr. 74, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Stefano Gamberini del Foro di Bologna (C.F.: GMBSFN57C22A392U; per comunicazioni via telefax: 051/272561; pec: stefano.gamberini@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, via Dante de' Blasi nr. 5, presso l'avv. Marco Paolo Ferrari (PEC marcopaoloferrari@ordineavvocatiroma.org)

- CONVENUTA -

Avv. Stefano Gamberini

UDIENZA: 27.03.2018

*

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE 'SOCIETA' ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA' (S.IT.I)

PREMESSA

I soci Valsecchi e Panico hanno impugnato la delibera assembleare con la quale, nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi a Taormina in data 7 ottobre 2017, l'Associazione convenuta ha parzialmente modificato il proprio Statuto (**doc. 1**).

Gli attori sostengono, nell'essenziale, che la procedura adottata dal Presidente sarebbe stata antidemocratica e in contrasto con l'art. 35 dello Statuto per non aver egli sentito, in tesi, il CSR prima di sottoporre la proposta all'assemblea e per non aver tenuto conto delle osservazioni adottate dalla sezione Campania in data 26.09.2017. In secondo luogo, denunciano la presunta contrarietà dell'art. 22 dello Statuto (come modificato) alle previsioni della legge cd. Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017 n. 24) e all'art. 2 del D.M. 2 agosto 2017 istitutivo dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Entrambi gli assunti dovranno essere rigettati perché infondati in fatto e in diritto, in forza delle ragioni che brevemente si esporranno. Preliminarmente, è, però, opportuno ricostruire i fatti nella loro corretta sequenza e portata, anche per fugare ogni dubbio su pretese manovre personalistiche in contrasto con i principi dell'Associazione che controparte adombra surrettiziamente e senza prova, così finendo per ledere gratuitamente, e quindi inaccettabilmente, la reputazione e gli interessi stessi dell'Associazione.

FATTI

1. Con decreto ministeriale, il 2 agosto 2017 il Ministro della Salute istituiva l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni scientifiche delle professioni sanitarie, per le finalità di cui all'art. 5 commi 1 e 2 della legge 24/17. L'art. 1 del decreto prevedeva che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentassero al Ministero della salute l'istanza di iscrizione all'elenco, richiedendo, a tal fine, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome; rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale e del 15% per i medici di medicina generale; atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto contenente i requisiti elencati nel comma 2 dello stesso articolo, alle lettere a-m).

2. In ragione dei tempi strettissimi (visto che il decreto era stato pubblicato ad agosto) e la necessità di conformare lo statuto al decreto¹[1], il Presidente Francia si attivava, conferendo allo studio Corsi di Roma (consulente storico dell'Associazione) l'incarico di predisporre una bozza di revisione per l'adeguamento alle norme sopravvenute (**doc. 2**).

3. In sede di adunanza della Giunta esecutiva del 19 settembre 2017 (**doc. 3**), quindi poco tempo dopo, il Presidente, rappresentando chiaramente le comprovate ragioni d'urgenza per la modifica dello statuto al fine del deposito dell'istanza di iscrizione all'elenco - il cui termine scadeva, come detto, ad inizio novembre 2017 e che doveva considerarsi decisiva per l'accreditamento dell'Associazione alla predisposizione delle linee-guida (art. 5 co. 1 legge 24/17) – sottoponeva alla Giunta, per la discussione, il testo elaborato dallo studio Corsi, anticipando la data individuata, a tal fine, per la convocazione dell'assemblea straordinaria, ossia il 6-7 ottobre successivo,

¹[1] Era necessario, infatti, quanto meno modificare/integrare, nei 90 giorni previsti dal DM Salute, le norme sulla rappresentatività, sulla forma pubblica, sul libero accesso, sull'autonomia ed indipendenza, sull'assenza dello scopo di lucro, sulla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, sulla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interessi e sulla previsione del Comitato per l'individuazione di sistemi di verifica e di controllo della qualità.

presso la sala Congressi dell'Hotel Excelsior di Taormina (in concomitanza con un convegno di rilevanza nazionale). Tale bozza fu circolarizzata a tutti i presidenti di sezione e ai membri del Consiglio delle Sezioni Regionali (in seguito anche CSR), che furono posti in grado di esprimere osservazioni e consigli sul testo (il Direttivo della sezione Campania, ad esempio, propose le sue, in parte recepite nel testo finale, solo in data 26 settembre 2017, quando la convocazione era già stata comunicata ai soci).

4. La convocazione dell'assemblea avveniva di lì a poco (21 settembre 2017: cfr. doc. 1) a mezzo mail (conformemente alle previsioni statutarie) e al nr. 2 dell'ordine del giorno figuravano, appunto, le *“Modifiche statutarie per l'adeguamento al Decreto del Ministro della Salute del 2.8.2017”*. A Taormina, il Presidente illustrò le proposte di modifica, espose analiticamente tutte le rettifiche/aggiunte proposte, dando lettura dei nuovi testi degli articoli modificati o introdotti (cfr. doc. 1) e ne propose l'approvazione previo invito a formulare osservazioni. Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti approvava. (risulta a verbale l'astensione del dott. Lizza e l'uscita anticipata di un associato, D.ssa Triassi).

5. Nel frattempo (dopo che tutti gli adempimenti testè descritti e prodromici all'assemblea straordinaria erano stati posti in essere) si è verificato - nell'ambito del Giudizio instaurato dall'odierno attore Valsecchi (con l'intervento della socia dott.ssa Triassi) per l'impugnazione della delibera con la quale, in sede di Congresso, il 18.11.2016 il Consiglio delle Sezioni regionali aveva nominato il Coordinatore del Comitato scientifico ed eletto Vice-Presidente e Giunta – che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 26 settembre 2017 ha sospeso la delibera di nomina degli organi sopra menzionati (cfr. doc. 6 di controparte).

Cio' a motivazione del fatto che il CSR sarebbe stato irregolarmente convocato in ragione della mancata convocazione del Coordinatore del comitato scientifico (dott.sa Coppola).

Pur nella convinzione che quella convocazione fosse corretta – il Presidente dott. Francia, in data 20 ottobre 2017, ben penso' di convocare urgentemente il CSR alla riunione straordinaria del 30 ottobre (**doc. 4**), sia per ratificare, ex art. 18 dello Statuto, le decisioni e deliberazioni assunte sino ad allora, e relative alle modifiche statutarie, sia per consentire al CSR di sostituire con nuova deliberazione (nella quale era prevista la partecipazione anche del membro precedentemente non convocato, secondo l'interpretazione dello Statuto offerta dal Giudice della sospensiva) la deliberazione impugnata, ex art. 2377, 8 co. c.c. (applicabile anche alle associazioni).

E' opportuno trascrivere le parole che il Presidente affidò a quella convocazione, le quali, da sole, smentiscono le considerazioni avversarie (che riprenderemo *infra*) in ordine ad una pretesa antidemocraticità delle decisioni e delle procedure assunte in seno all'associazione e alla presunta asimmetria statutaria rispetto ai diritti e ai doveri riconosciuti ad operatori e docenti. Considerazioni molto vicine non solo alla temerarietà, ma anche alla diffamazione: *“Il giudizio di merito avanti al Tribunale di Roma è fissato per il 6 marzo 2018 e per giungere alla definizione del procedimento saranno necessari ulteriori 5/6 mesi da tale data. Nel frattempo sarebbe forse possibile l'espletamento da parte del Presidente dell'ordinaria amministrazione, ma con difficoltà nell'individuazione del perimetro d'azione e con il rischio di assunzione di atti contestabili e così ponendo la Società in gravi ulteriori difficoltà. Per di più, come Presidente, ho la necessità, al di là degli aspetti formali, di condividere*

nel merito le scelte strategiche in ambito scientifico-culturale con i membri della Giunta che rappresentano le diverse sensibilità dei nostri 3000 soci e che hanno deleghe operative legate a loro competenze specifiche che sono nell'impossibilità di gestire autonomamente. Non si può negare che si versi in una situazione di stallo e che tale situazione sia destinata a protrarsi. Il 2 novembre p.v. è inoltre il termine per la presentazione al Ministero della salute delle nostre credenziali al fine di essere inseriti nell'elenco delle società scientifiche accreditate ad emanare linee guida ai sensi della legge 8 marzo 2017 nr. 24; se si manca questa scadenza si resta al palo per due anni con danno gravissimo per i nostri soci che operano quotidianamente nella disciplina. Va da sé, peraltro, che la vacanza del coordinatore del comitato scientifico può rappresentare un elemento di valutazione negativo e comunque una condizione di paralisi operativa, pur se accreditati. Quanto innanzi precisato, pur ritenendo legittima la convocazione che ha dato origine alla lite (ricordo che sul punto specifico venne richiesto un parere legale) ritengo di concordare con il suggerimento del nostro avvocato secondo il quale, al fine di garantire alla associazione la necessaria operatività, la soluzione più trasparente ed immediata sia quella di dare voce nuovamente ad una democratica decisione dell'organismo preposto da statuto alle nomine, alle quali quindi uniformarsi".

6. Ebbene, alla riunione del CSR non si presentarono coloro che avevano impugnato la delibera, i quali preferirono, da un lato (per dare l'idea del concetto di democrazia espresso *ex adverso*), diffidare i membri del CSR dall'assumere qualsiasi decisione in merito alle nomine, paventando azioni risarcitorie e così cristallizzando, - per ragioni personalistiche, non certo per il bene dell'associazione - lo stallo che il presidente voleva scongiurare; dall'altro lato, manifestare il dissenso sulle modifiche statutarie, con modi e forme ribaditi nell'odierno giudizio (**doc. 5**). Nondimeno, in quella seduta, il CSR, per senso di responsabilità verso la società e verso i soci, pur esprimendo rammarico per il contegno assunto dai soci che avevano impugnato la delibera evitando il confronto nelle sedi deliberative, approvava all'unanimità la proposta del Presidente di istituire un tavolo di confronto composto da Presidente, Segretario, rappresentanti dei Collegi ed altre figure autorevoli con il compito di operare una revisione dello statuto finalizzata alla ripetizione delle votazioni (proposta che ha ricevuto, come risposta, nientemeno che la citazione introduttiva del presente giudizio).

Ciò detto, rileva ricordare in questa sede che nel corso di quella riunione del CSR (in conformità con l'Odg nr. 1: *informativa sulle modifiche dello Statuto societario votate a Taormina il 7 ottobre u.s.*) il Presidente, nell'imminenza della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 commi 1 e 2 della l. 24/17, ricordò le iniziative e le decisioni assunte nei mesi precedenti per conformare lo Statuto al D.M. del 2 agosto 2017. Vale la pena di leggere il verbale nel passaggio relativo all'ordine del giorno in questione (**doc. 6**): *"Per elaborare le proposte di modifiche si è ritenuto necessario avvalersi del supporto giuridico del Prof. Corsi, consulente storico della SItI. Il Presidente, sottolineando l'estrema ristrettezza dei tempi, anche in considerazione della concomitanza delle ferie estive, ha proceduto alla convocazione dell'assemblea per la revisione dello statuto, in data 7 ottobre 2017 a Taormina, avvalendosi delle prerogative che gli sono attribuite dall'art. 18 dello statuto per rispettare i tempi ristretti previsti dal DM art. 1 comma 2. Il Presidente inviava quindi la proposta di nuovo statuto ai Presidenti delle Sezioni Regionali e agli altri membri del Consiglio delle Regioni. Il Presidente del Collegio Operatori e il Presidente della Sezione Campania inviavano osservazioni e proposte che erano quindi girate al Prof. Corsi, che ne recepiva alcune. Il 7 ottobre a Taormina si svolgeva l'assemblea nel corso della quale si sono discusse le proposte di modifica dello statuto elaborate dal prof. Corsi e le osservazioni*

pervenute dal Collegio Operatori e Sezione Campania. Nell'assemblea di Taormina del 7 ottobre 2017 è stato approvato il nuovo statuto (allegato) con tutti voti favorevoli e 1 astenuto (Lizza). Segue ampio e articolato dibattito con interventi di Garbelli, Bagnasco e Carducci. Quindi il Presidente chiede al consiglio di procedere alla ratifica, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, delle decisioni, assunte per comprovata urgenza e necessità, finalizzate all'approvazione delle modifiche dello statuto approvate nell'Assemblea Generale dei Soci svoltasi a Taormina il 7 ottobre 2017". Il CSR ratificava.

Ricapitolati nella loro corretta successione i fatti, torniamo ai due assunti che sostengono l'impugnazione avversaria. Sono entrambi infondati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DELLO STATUTO (pp. 7 e 8 della citazione)

L'art. 35 dello Statuto prevede che "Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che, sentito il Consiglio delle Sezioni Regionali, le sottopone all'approvazione dell'Assemblea".

Per controparte (cfr. pp. 7 ed 8 della citazione) la violazione consisterebbe nel fatto che "le modifiche non hanno rispettato l'excursus previsto nello Statuto, essendo state approvate dall'Assemblea senza il passaggio del consiglio delle sezioni Regionali su proposta diretta ed antidemocratica del Presidente Fausto Francia. Questa circostanza ha inficiato ab origine il procedimento di decisione e variazione statutaria".

Ciò, nella rappresentazione attorea, avrebbe pregiudicato il diritto dei soci alla partecipazione attiva alla vita societaria; eppure, tradisce qualche riserva mentale la successiva considerazione avversaria, secondo la quale "anche nella remota ipotesi in cui la giusta applicazione delle norme statutarie fosse stata dubbia, il valore partecipativo avrebbe dovuto condurre il Presidente Francia a dare il dovuto peso a quanto suggerito dalla Sezione Regione Campania".

*Le accennate difficoltà ermeneutiche dell'articolo svaniscono appena lo si legga non atomisticamente, ma in combinato disposto non solo con l'art. 13 (che elenca i compiti del CSR, tra i quali non è annoverato quello di fornire pareri vincolanti sulle proposte di modifica dello statuto), ma anche con l'art. 10 lett. b (che prevede espressamente, tra le attribuzioni dell'Assemblea, quella di *deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto*) e con l'art. 18 dello Statuto, secondo il quale "il Presidente ha la rappresentanza morale e legale della Società; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio delle Sezioni Regionali e della Giunta esecutiva e dà esecutività alle relative decisioni; partecipa personalmente o per delega alle riunioni dei Collegi e delle Consulte; opera il collegamento con le Sezioni Regionali attraverso periodiche riunioni; firma gli atti ufficiali di carattere generale; adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto. In caso di parità di voto nelle riunioni degli organi societari che presiede, prevale il voto del Presidente. **Il Presidente ha inoltre facoltà di assumere, in caso di comprovata urgenza e necessità, decisioni e deliberazioni, chiedendone la ratifica alla Giunta esecutiva o al Consiglio delle Sezioni Regionali alla loro prima riunione** (grassetto nostro).*

Dall'esame congiunto di tali norme risulta chiaramente che l'unico vincolo previsto dallo statuto è, in generale, quello relativo alla necessità che le istanze di modifica dello statuto per la successiva sottoposizione all'Assemblea debbano essere presentate al Presidente per iscritto e tempestivamente. Il Presidente, a sua volta, può proporle di sue per comprovate ragioni di necessità e di urgenza, e sottoporle all'Assemblea, purchè il CSR o la Giunta ne ratifichino l'operato.

Il previo parere del CSR o la sua previa convocazione non sono imposti da alcuna norma e l'inciso dell'art. 35 dello Statuto: "*sentito il Consiglio delle Sezioni Regionali*" non esclude (com'è successo, avendo il presidente sottoposto a tutti i membri del CSR la bozza del Prof. Corsi) un'informativa verbale o via mail ai suoi membri; e riguarda comunque non l'oggetto delle proposte ma la loro esistenza e quindi la necessità di convocare l'Assemblea, che è l'unico organo legittimato a vagliarle ed eventualmente deliberarle (su questo piano, solo la mancata convocazione dell'Assemblea per tale scrutinio o la delibera assunta da un organo diverso integrerebbe la predicata, ma inesistente, violazione statutaria dedotta da Valsecchi e Panico).

comunque, se per assurdo si ravvisasse, nel caso concreto, un vizio procedurale, esso sarebbe comunque innocuo e sanato, ex art. 18, dalla ratifica del CSR intervenuta nella riunione del 30 ottobre 2017 e comunque in nessun modo tale preteso vizio potrebbe riflettersi sulla delibera assembleare avente ad oggetto la proposta di revisione formulata dal Presidente.

in altre e piu' chiare parole: se anche fossero stati ignorati, come sostiene controparte e così non è, i suggerimenti della sezione Campania e del Collegio degli operatori, ciò potrebbe semmai portare ad evidenziare rilevarebbe in sede aquiliana, non certo ai sensi e per i fini dell'impugnazione di cui all'art. 23 c.c.).

Il Presidente Francia, con i ritmi percussivi imposti dal decreto del 2 agosto 2017, in virtù dei poteri riconosciutigli dall'art. 18 in caso di comprovata urgenza e necessità (entrambe documentali, non contestabili e connesse con l'esigenza di modificare in tempi contenutissimi lo Statuto in modo da conformarlo ai requisiti richiesti dal decreto per l'iscrizione nell'elenco delle società e delle associazioni accreditate) sottopose, quindi, lo Statuto per le necessarie modifiche al consulente storico di SItI, che ne conosceva la portata, mettendo a conoscenza dapprima della Giunta, poi di tutti gli organi del Consiglio delle sezioni regionali (a loro volta rappresentativi delle sezioni e delle diverse componenti dell'associazione) la bozza di riforma che ne era scaturita, recependo le osservazioni ricevute e sottoponendo il tutto al vaglio insindacabile dell'Assemblea. Il CSR ha ratificato i presupposti e il contenuto di tale operato che, lungi dall'esprimere connotati antidemocratici, rivela invece senso delle norme e attitudine al rispetto degli equilibri associativi e della ripartizione dei poteri e delle funzioni in seno a SItI. Sul punto, la censura avversaria dovrà essere quindi integralmente rigettata.²[2]

²[2] Sarà utile peraltro rimarcare in questo "balletto" di eccezioni che la d.ssa Panico, in prima battuta (ovvero col presente ricorso) imputa al Presidente Francia di non aver preventivamente sentito il Consiglio delle Sezioni Regionali e poi quando il Presidente lo fa (sostanzialmente per far emergere che le comunicazioni erano state fornite e comunque per ratificare cio' che era stato comunque legittimamente posto in essere) con mail del 13 dicembre 2018 la stessa d.ssa Panico si duole della deliberazione delle CSR in quanto soggetto impossibilitato alla regolare costituzione e riunione e dunque privo del potere di delibera.

2) SULLA PRETESA ERRONEA RICEZIONE DELLA LEGGE NR. 24 DEL 2017 E DEL D.M. SALUTE DEL 2.8.17 CON RIFERIMENTO ALLE MODIFICHE DELL'ART. 22 DELLO STATUTO (pp. 9-11 della citazione)

Controparte sostiene che la delibera con la quale è stato approvato il modificato art. 22 dello Statuto sia annullabile o nulla per contrarietà alle norme della legge cd. Gelli-Bianco e al DM 2 agosto 2017 più volte citato, senza tuttavia spiegare in cosa consisterebbe la violazione o, meglio, deducendo argomentazioni tra loro contraddittorie e comunque all'evidenza infondate.

Dapprima, infatti, ha sostenuto che la 'novella' statutaria alteri la volontà del D.M. confondendo i requisiti dei soci con quelli richiesti nelle attività; quindi ha rilevato che sarebbe alterata anche la volontà legislativa della legge 24/17 *"in quanto il Comitato scientifico si appresterebbe ad elaborare linee guida sulla sicurezza delle cure senza l'indicazione delle modalità di verifica e controllo e senza il supporto delle conoscenze operative dei soci operatori"* (p. 6 della citazione), da ciò desumendo una politica discriminante nei confronti della categoria dei soci operatori dalla quale discenderebbe (alla luce di tali 'antinomie evidenziate' :quali?), *"l'inadeguatezza delle modifiche deliberate in relazione sia ai principi statutari, ancora in vigore, sia in relazione all'accreditamento imposto dalla legge Gelli-Bianco cui si aspira"*.

Si tratta di affermazioni erranee.

Lo statuto, successivamente alle modifiche, risponde ai requisiti previsti dalla legge e dal DM Salute e non offre il fianco ad alcuna censura di discriminazione tra categorie, come vedremo subito appresso; se SITI verrà accreditata ne avremo la prova.

Scendiamo comunque nel merito della questione: il DM salute prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dalla legge 24/17, dallo Statuto debbano essere desumibili, tra gli altri elementi previsti dalla norma, la *"previsione di un Comitato scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale"* (art. 2 lettera j).

L'art. 22 dello Statuto, come modificato recita: *"Il Comitato scientifico è composto da un Coordinatore e sei membri eletti dal Consiglio delle Sezioni regionali tra una rosa fornita dalle Sezioni o dalla Giunta nell'ambito di soci con alto profilo scientifico secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Esso: a) è garante della scientificità ed eticità dei contenuti e degli eventi formativi della società b) conferisce l'accreditamento delle riviste igienistiche, avendone determinato i criteri con apposito regolamento c) ha l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della società, aggiornato costantemente (omissis)"*.

Controparte ritiene che tale previsione discrimini gli operatori e violi non solo la legge Gelli-Bianco (senza spiegarne il perché, e questo già ci da alcune indicazioni), ma anche il DM Salute, per aver previsto in capo ai membri del Comitato un requisito che invece la norma attribuisce alle attività svolte e alla produzione tecnico scientifica.

E' evidente tuttavia l'equivoco in cui controparte incorre, confondendo la violazione di norme (come presupposto dell'impugnazione) con l'onere (non il dovere) che debbono assumersi le associazioni scientifiche (ossia la predisposizione di uno statuto che abbia le caratteristiche previste dalla norma) per ottenere l'iscrizione al noto elenco.

Quindi, se anche SITI avesse sbagliato (e così non è) tali mancanze non porterebbe a configurare una ipotesi di contrarietà alla legge prevista dall'art. 23 c.c. come presupposto per l'annullamento della deliberazione ma, come detto, semmai una ipotesi di rigetto della domanda di accreditamento.

Ciò, peraltro, non toglie che – sebbene sia questione irrilevante in questa sede – la modifica approvata dall'Assemblea non preclude affatto l'iscrizione all'elenco, atteso che l'elemento richiesto dalla norma è la previsione di un Comitato per la verifica e il controllo di attività e produzione scientifica (ciò che lo Statuto garantisce), non la pedissequa riproposizione della formula *'da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale'*, che è un precetto cui dovrà informarsi l'attività del Comitato (ed il suo regolamento), non un requisito per l'iscrizione all'elenco.

Quanto, infine, all'argomento secondo cui la norma violerebbe lo spirito statutario e, in particolare, i diritti di tutti i soci di partecipare attivamente all'attività e alle decisioni dell'ente, si rimarca che il requisito che devono possedere i membri del Comitato, ossia *l'alto profilo scientifico secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale*, non è, come vorrebbe far intendere controparte, una prerogativa dei docenti, ma – senza alcun dubbio – di tutti i soci che abbiano sviluppato determinate iniziative scientifiche.

Se per volere dell'Assemblea (con valutazione discrezionale e non censurabile, anche valutata la natura e i compiti dell'organo) si ritiene di pretendere nei soci che vogliano aspirare a quell'incarico un profilo particolare (ma non esclusivo), si tratta di valutazione di merito che non può essere censurata.

. Tanto ciò è vero che la rosa dei candidati è sottoposta per l'elezione al CSR (che pure rappresenta trasversalmente tutti i soci ed è composto, tra gli altri, anche dai coordinatori dei Collegi dei docenti e degli operatori) proprio dalle Sezioni o dalla Giunta ossia da organi che, per la loro composizione statutaria, esprimono tutte le anime dell'associazione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Controparte fonda la sua richiesta di sospensione sulla pretesa violazione dell'art. 35 dello statuto, deducendone la rottura delle dinamiche degli equilibri interni e delle dinamiche dell'associazione e, quanto al *fumus*, l'esiziale alterazione delle modalità attuative, organizzative e funzionali dell'ente, richiamandosi, meccanicamente, alla precedente sospensione della delibera del novembre 2016 e invocando, con una formula tralatizia e del tutto generica, la sospensione di ulteriori atti – non meglio indicati – preordinati, connessi e consequenziali alla deliberazione assunta dall'Associazione in data 7 novembre 2017.

Abbiamo visto che, in realtà, le pretese violazioni non esistono e che, quindi, l'interesse degli attori all'esercizio dei diritti associativi non è minimamente scalfita dalla delibera impugnata, col che risultano del tutto assenti i

gravi motivi atti a fondare la sollecita sospensione. Quanto al *periculum in mora*, esso ricadrebbe semmai sull'Associazione, atteso che la sospensione della deliberazione avrebbe indubbi riflessi negativi sull'attività della stessa e sulla certezza dei rapporti con i terzi, **pregiudicando la tempestiva iscrizione nell'elenco di cui alla legge 24/17 con danno gravissimo per i soci che operano quotidianamente nella disciplina.**

Tutto ciò premesso, S.It.I, come *supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni avversaria istanza e deduzione:

- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art 23 c.c., in quanto carente dei presupposti *ex lege* e infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa;

- nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa e comunque perché carente di prova.

Con riserva di ogni istanza istruttoria e con vittoria di spese e compensi.

Si comunicano in copia:

All. A: atto di citazione notificato

1) convocazione del 21 settembre 2017, verbale dell'Assemblea straordinaria del 7 ottobre 2017 e pedissequo Statuto

2) proposta di modifica statutaria a firma dello studio Corsi

3) verbale della Giunta esecutiva SItI del 19 settembre 2017

4) convocazione del CSR in data 20 ottobre 2017

5) diffida dell'Avv. Cicatiello

6) verbale della riunione del CSR del 30 ottobre 2017

7) mail d.ssa Panico a Fausto Francia ed altri in data 13 dicembre 2017

Bologna, li 20.03.2018

Avv. Stefano Gamberini
